

Publicato il 27/02/2017

N. 02891/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 456 del 2016, proposto da:

Domenico Lupis, Battista Antonio, Battaglia Cristina, Battaglia Sebastiano, Bernardi Patrizia, Calabrò Maria, Camuglia Alberto Antonino, Caridi Angelo Paolo, Caridi Vincenzo, Cilione Giuseppe, Condoleo Antonio, Costabile Francesco, Crucitti Anna Maria, De Michele Domenico, De Vuono Rosa, Figliomeni Carlo Domenico Antonio, Foti Domenico, Franco Antonio Consolato, Giuliani Carlo, Guerra Vincenzo, Iacopino Francesco, Inguaggiato Giulio, Lapira Franco, Longo Elisabetta Ersilia, Marchi Consolato Rosario, Martino Gregorio, Maugeri Roberto, Mazzeo Salvatore, Morabito Francesca, Moro Carmelo, Morrone Nicodemo, Panessa Rosa, Pansera Antonino, Piscioneri Mario, Putortì Vincenzo Paolo, Rapanà Pompilio, Ribaudò Giuseppe, Romeo Rosario, Santonoceto Salvatore

Gaetano, Severino Vincenzo, Spagnolo Ferdinando, Urdì Salvatore, Zampaglione Guglielmo, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Tassone, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Interno;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Gianfranco Zavettieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Tassone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

per l'ottemperanza

al giudicato di cui alla sentenza n. 6116/07 del TAR Lazio, sezione Prima ter, avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità di istituto nella misura prevista dal d.p.r. n. 147/90 a partire dal mese di luglio 1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso innanzi a questo Tribunale i ricorrenti, premesso di essere

dipendenti dell'Amministrazione di P.S. e di avere svolto e di continuare a svolgere servizi esterni, espletati al di fuori della sede strutturale di servizio ed organizzati in turni stabili e periodici sulla base di ordini formali di servizio, consistenti in compiti di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata, con attività di indagine, perquisizioni, sequestri, pedinamenti, ispezioni, sopralluoghi, accertamenti sui luoghi di reato ed acquisizione di elementi probatori, hanno chiesto la liquidazione in loro favore delle indennità di istituto nella misura prevista dall'art. 12 del d.P.R. n. 147 del 1990, a partire dal mese di luglio 1990, nonché il danno da svalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione al saldo.

Con sentenza n. 6116 del 6.7.2007 questa Sezione ha accolto la domanda, accertando il diritto dei ricorrenti alla percezione dell'indennità per i servizi esterni prevista dall'art. 12 del D.P.R. 147/1990.

Con ricorso in appello notificato il 10.11.2007 il Ministero dell'Interno ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza di primo grado, ma il giudizio si è concluso con il decreto 653/2013 con il quale il ricorso è stato dichiarato perento per mancata presentazione dell'istanza di fissazione di udienza da parte dell'Amministrazione appellante, di tal che la sentenza di primo grado è divenuta definitiva.

Con ricorso per l'ottemperanza al giudicato i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione della sentenza di primo grado, che ha disposto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla liquidazione delle indennità nel rispetto del termine prescrizione quinquennale, ossia rispetto alla prima richiesta formulata, dal 21.4.1996.

Non si è costituito il Ministero dell'Interno.

Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, va rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato via PEC, ai sensi della legge n. 53/1994.

Al riguardo deve rilevarsi che, come già affermato dalla giurisprudenza in materia, nel processo amministrativo telematico è ammessa la notifica del ricorso giurisdizionale a mezzo posta elettronica certificata (PEC), anche in mancanza dell'autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28.5.2015, n. 2682; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 6.2.2015, n. 923). La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può, infatti, considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC, atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall'art. 25 comma, 3, lett. a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l'avvocato "può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale [...] a mezzo della posta elettronica certificata" (T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 5863/2015).

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La sentenza della quale viene chiesta l'esecuzione ha precisato che, al fine di calcolare la spettanza delle indennità dovute in favore dei ricorrenti, l'Amministrazione dovrà ricostruire per ciascun ricorrente gli ordini di servizio impartiti onde riscontrare quelli effettivamente resi, quantificare il credito che ciascun ricorrente ha maturato fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, e calcolare per ciascun ricorrente gli

accessori al credito capitale, ovvero gli interessi legali sulle somme per come capitalizzate, fino all'effettivo pagamento.

A fronte di tale pronuncia il Ministero dell'Interno è rimasto inerte, non provvedendo a dare esecuzione a quanto stabilito dal Tribunale.

Deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante la liquidazione e il pagamento in favore dei ricorrenti delle somme dovute, entro trenta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero dell'Interno, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), accoglie il proposto ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Interno di dare esecuzione in favore della parte ricorrente alla sentenza di questo TAR n. 6116/2007, compiendo tutti gli atti necessari a tal fine;

Condanna il Ministero dell'Interno del pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Petrucciani

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO